

RELATORE: Alberto TEDESCO

RIEPIANIMENTO LEGGE REGIONALE-"Ammissione ai benefici della legge regionale 13.6.78, n 22 e successive modifiche ed integrazioni delle imprese artigiane che abbiano fruito della sanatoria di cui alla legge 28.2.1985, n.47 e successive modifiche ed integrazioni"

R E L A Z I O N E

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

il Governo della Repubblica ha inviato a nuovo esame da parte di questo Consiglio la legge concernente l'ammissione ai benefici della L.R. n. 22 del 78 delle imprese artigiane che abbiano fruito della sanatoria di cui alla legge 28.2.85, n. 47, osservando quanto disposto dall'art. 3 lettera c.

Con tale articolo, infatti, si disponeva, tra l'altro, che, in caso di mancata presentazione della documentazione definitiva di spesa da parte delle imprese artigiane per l'acquisto di materiali, poteva farsi riferimento alla presentazione di perizia giurata.

Tale disposto, a parere del Governo, contrasta con il principio della certezza del diritto e la legalità della spesa pubblica.

La 4<sup>a</sup> Commissione, dopo attento ed approfondito esame, ha deciso unanimemente di accogliere l'osservazione del Governo ed invita il Consiglio Regionale a riapprovare la suddetta legge regionale così come proposta dalla stessa.

(Alberto Tedesco)



ART. 1

(Estensione benefici di cui alla L.R. n. 13.6.1978, n. 22 e successive modificazioni)

Le imprese artigiane che abbiano usufruito della sanatoria di cui alla legge 28.2.1985, n. 47, parzialmente modificata con Decreto legge 23.4.1985, n. 146, convertito in legge 21.6.1985, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, sono ammesse a fruire dei benefici previsti dalla legge regionale 13.6.1978, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 5.1.1985, n. 1 e con la legge regionale 11.4.1985, n. 7.

ART. 1

IDEM

4  
ART. 2

(Presentazione domanda)

La domanda di contributo deve, a pena di decadenza, essere presentata all'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato -Settore artigiano- entro e non oltre sei mesi decorrenti dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria con la copia autenticata della concessione edilizia medesima.

Qualora la concessione in sanatoria sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine perentorio di mesi sei decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella domanda di contributo l'impresa deve indicare se i lavori di costruzione, ampliamento od ammodernamento del laboratorio siano già ultimati od in corso di ultimazione.

La domanda di contributo con la copia autenticata della concessione edilizia può altresì essere spedita per posta all'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato -Settore Artigianato- esclusivamente con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso, ai fini del decorso del termine di cui ai precedenti commi, fa fede la data risultante dal timbro postale apposto sul plico.

ART. 2

IDEM

(Documentazione definitiva di spesa)

Le domande di contributo saranno definite sulla base delle seguenti direttive:

a) - richiesta della documentazione definitiva di spesa, da farsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, fissando all'interessato un termine perentorio di mesi sei per la trasmissione della documentazione medesima per tutte le opere che risultino già ultimate alla data della domanda di contributo;

b) - fissazione di un termine perentorio di mesi ventiquattro da farsi con raccomandata con ricevuta di ritorno per il completamento delle opere e per la trasmissione della documentazione definitiva di spesa;

c) - perizia giurata da un professionista iscritto all'Albo, nel caso in cui i lavori di costruzione, ampliamento ed ammodernamento del laboratorio siano stati eseguiti in economia. La perizia dovrà chiaramente definire la incidenza della manodopera, relativa alla realizzazione dell'opera, riferita ai costi vigenti all'epoca della costruzione. L'ammissione al contributo delle spese per lo acquisto dei materiali, sarà subordinata alla presentazione della documentazione definitiva di spesa. In caso di mancata presentazione della documentazione definitiva di spesa sarà ammessa a contributo la sola quota desunta dalla perizia giurata, relativa alla incidenza della manodopera.

La documentazione definitiva di spesa è quella prevista dallo art. 30 del regolamento regionale 24.5.1979, n. 2 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IDEM

a) IDEM

b) IDEM

c) SOPPRESSO

IDEM

ART.4

(Norma finanziaria)

Per quanto non derogato nei precedenti articoli si applicano le disposizioni della legge regionale 13.6.1978, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si fa fronte con i fondi già stanziati al Cap. 0701120 del bilancio di previsione 1986.

ART. 4

(Norma finanziaria)

(IDEM)

Al finanziamento della maggiore spesa prevista in ni per il corrente esercizio finanziario si fa fronte con stanziati al cap. 0701120 del bilancio di previsione 1987 esercizi successivi con i corrispondenti capitoli dei bil li ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30.5.1977, n. 17, e su difiche ed integrazioni.

Consiglio Regionale  
della Puglia

4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 115 del 11/11/87

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 11/11/87 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 7/1/87  
RIESAME LEGGE REGIONALE-"AMMISSIONE AI BENEFICI DELLA LEGGE REGIONALE 13/6/78 , N. 22 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE IMPRESE ARTIGIANE CHE ABBIANO FRUITO DELLA SANATORIA DI CUI ALLA LEGGE 28/2/1985 N. 47 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI".  
(n.a.c. 88/A)
2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere **FAVOREVOLE** sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni: /

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA ALLE VOTAZIONI;

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: CAVALLO, MARIELLA, BIANCO, TEDESCO, MASSAFRA, PIZZICOLI (sost. DI RODI) MASTRANGELO

contrari: /

di astensione: /

5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: TEDESCO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(dr. BENY CASSANO)

Consiglio Regionale  
della Puglia

La Commissione I  
il 25.11.87

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.23 /del 25.11.87

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 25.11.87 il seguente atto, trasmesso dalla IV<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 19.11.87.

- Riesame L.R. "Ammissione ai benefici della L.R. 13.6.79 n.22 e successive modifiche ed integrazioni delle imprese artigiane che abbiano fruito della sanatoria di cui alla legge 28.2.85 n.47 e successive modifiche ed integrazioni".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

- favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.
- rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Festinante, Iafrate, Mansueto, Mariella,  
Marinelli, Marzo.

contrari:

di astensione: